



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3751 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Cattaneo Elena, Cerbai Elisabetta e Garagna Silvia rappresentate e difese dagli avv.
Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso
Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia, 195;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Movimento per la Vita, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Aldo
Loiodice, Isabella Loiodice, Filippo Vari, con domicilio eletto presso Aldo
Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal B;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL BANDO DI RICERCA SANITARIA PER L'ANNO 2008
FINALIZZATA PER PROGETTI IN MATERIA DI CELLULE STAMINALI.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2009 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento desumibile dalla legge n. 40/2004, che pone specifici limiti alla sperimentazione sugli embrioni umani.

Considerato che non appare comprovata la legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo alla impugnazione della clausola interdittiva dell'invito a partecipare, atteso che il ricorso non risulta proposto né da "destinatari istituzionali" né da "Istituzioni esterne" collegate con i primi da specifici accordi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III Quater, respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Linda Sandulli, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2009

IL SEGRETARIO